



COMUNE DI PIOLTELLO

Città Metropolitana di Milano

Codice ente 11063	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 07/02/2019	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019. -

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di Febbraio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE	P	PINO GIUSEPPE	P
MENNI MARCELLO	P	RONCHI MARIA	P
CAZZANIGA ALBERTO	P	BELLI ALESSANDRO	P
NOVELLI ROSALIA	P	VACCARO DAMIANO	P
LEPORE ANTONIO	P	DIO GIAMPIERO	P
MAURI FRANCESCO	P	SIVIERI MONICA	P
IRACI JESSICA	P	PARABONI GIULIETTA	A
FINAZZI WALTER	P	MONGA MATTEO	A
DICHIO MIRKO	P	MAZZUCA FLORA	P
GORLA FABIANO	P	BOLZONI NADIA	P
GIORDANELLI MIRKO	P	PISTOCCHI FIORENZA	P
BERARDI ROSARIO	P	CERVI MARTA	P
AVALLI ANTONELLO	P		

Totale presenti 23

Totale assenti 2

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Diego Carlino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marcello Menni** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Discussione: per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l'Ufficio Segreteria, ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L.6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU";

Vista la legge 27 dicembre 2013 n 147 (legge di stabilità 2014) la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa delle componente IMU;

Preso atto che le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 prevedono che l'imposta municipale propria non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato che, a seguito di specifica assimilazione all'abitazione principale operata nel regolamento comunale, l'IMU non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'entità per ciascuna delle categorie indicate), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C.

Rilevato che i commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 stabiliscono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento;

Visto il Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il chiarimento dello stesso Ministero in data 6 febbraio 2018, che subordina l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, statali e comunali, all'attestazione di conformità rilasciata dalle associazioni paritetiche firmatarie dell'accordo territoriale.

Visto l'Accordo territoriale "Pioltello", stipulato il 19 aprile 2018 che sostituisce il precedente accordo del 2000 tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Conseguentemente per ottenere le agevolazioni ai fini IMU (riduzione al 75% dell'aliquota definita dal Comune), quindi, tutti i contratti a canone concordato stipulati dal 19/04/2018, dovranno avere l'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi territoriali per il Comune di Pioltello;

Ritenuto di conseguenza necessario, limitare l'applicazione dell'aliquota IMU dello 0,76% stabilita dal Comune di Pioltello, alle sole unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3, escludendo dall'agevolazione, le unità immobiliari ad uso abitativo (cat. catastale. da A1 ad A9) concesse in locazione, con contratto libero ma con canone di locazione rientrante nei "valori di riferimento minimi e massimi, stabiliti dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 e della

normativa ivi richiamata a partire dal 01/01/2019.

Vista la legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019);

Richiamato, l'art. 1 comma 1092 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Ritenuto fatte salve la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati nonché il rispetto degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2019;

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il decreto del 07/12/2018 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

Rilevato che:

l'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, affida alla competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 dispone in merito alle competenze dell'organo consiliare per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2019 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie Dott. Franco Bassi in data 29/01/2019, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie Dott. Franco Bassi in data 29/01/2019, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in data 07/02/2019, in merito alla conformità legislativa.

Con voti favorevoli 21, contrari 0, astenuti 2 (Dio, Sivieri), su 23 presenti e 23 votanti espressi in modo palese,

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

D E L I B E R A

di approvare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, che di seguito si riassumono :

Tipologia imponibile	Aliquota
Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge.	0,4%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3;	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate come bene strumentale per l'attività d'impresa.	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi e botteghe), ubicate all'interno del DUC del Comune di Pioltello concesse in locazione a canoni calmierati o sfitti.	0,46%
Altri fabbricati	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Terreni agricoli	1,06%

- 1 di confermare l'importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all'imposta;
 - 2 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - 3 di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2019;
 - 4 di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta IMU si rimanda al vigente Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'imposta municipale propria IMU;
 - 5 di dare atto che in mancanza della deliberazione di Giunta Comunale della determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Pioltello, si intendono confermati i valori stabiliti con deliberazione di G.C. n. 87 del 27/04/2009;
 - 6 di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
-

- 7 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro i termini di legge;
- 8 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 21, contrari 0, astenuti 2 (Dio, Sivieri), su 23 presenti e 23 votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.toMarcello Menni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Carlino

F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi dal **14/02/2019** art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 07/02/2019

[X] – ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Carlino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì _____